



Federazione SILP CGIL - UIL Polizia Segreteria Nazionale



Prot. n. 53/P/2021

Roma, 08 aprile 2021

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma*

OGGETTO: Assegnazione temporanea alloggi di servizio connessi all'incarico. Erronea interpretazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del 30 luglio 2015, n. 155, del Ministro dell'Interno.

^^^^

Si porta all'attenzione di codesto Ufficio la segnalazione ricevuta in ordine alla distorta applicazione del disposto del "Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario" di cui al decreto del 30 luglio 2015, n. 155, del Ministro dell'Interno.

Nonostante la normativa sia chiara e stabilisca che fuori dai casi disciplinati dai commi 1 e 2, i rimanenti alloggi, non assegnati in base al preminente criterio della titolarità disciplinato dai suddetti, possono essere "temporaneamente assegnati ad altro personale" con i limiti previsti dall'articolo 2 comma 3, Uffici periferici disattendono tale disposizione, rigettando richieste di fruizione legittimamente avanzate.

Il diniego sembrerebbe però basato non sulle previsioni del decreto ma sulla circolare esplicativa 600/C/PS/FITTI/1602/19 del 6/2/2019 della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale di codesto Dipartimento che, in modo erroneo, snatura quanto statuito nel citato comma 3, ritenendolo applicabile solo al personale indicato dal comma 2, ovvero quello dirigenziale con incarichi stabiliti nell'allegato A del decreto.

E' lapalissiano che l'interpretazione della locuzione "altro personale" non possa essere quella fornita dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici.

Se così fosse il legislatore avrebbe un comma 3 quale inutile ripetizione del comma 2.

Infatti, il testo del Decreto del Ministero Interno 30/07/2015 n. 155, nella parte di interesse, secondo la circolare indicata dovrebbe essere intesa nel senso che gli alloggi sono assegnati ai titolari degli incarichi di direzione e qualora questi non fossero assegnati si potrebbero assegnare ai titolari degli incarichi di direzione.

Detto in altri termini il comma 3 sarebbe una inutile ripetizione del comma 2.

E' evidente che l'interpretazione della locuzione "altro personale" vada calata all'interno dei principi del diritto amministrativo in ottica ermeneutica e teleologica dovendo interpretare con significato più ampio la locuzione altro personale in ragione di efficienza, efficacia ed economicità.

In ultimo giova sottolineare che le disposizioni del decreto in parola sono state concepite tenendo giustamente conto anche del principio di gestione virtuosa dei beni immobili dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, prescrivendo che, nel caso in cui la disponibilità degli alloggi sia superiore alle richieste dei dirigenti con incarico, aventi preminente diritto, gli stessi, in via temporanea, possono essere assegnati ad altro personale per evitare che restino inutilmente vuoti a fronte dei canoni di locazione comunque corrisposti in base a contratti pluriennali.

Alla luce di quanto illustrato si chiede un urgente intervento di codesto Ufficio, volto all'emanazione di una nuova circolare sull'assegnazione temporanea alloggi di servizio connessi all'incarico, contenente un'interpretazione fedele alle disposizioni contenute nel relativo Regolamento.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Mario ROSELLI)